

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

82.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROLAND RIZ

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|-----------------------|
| Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio): | | ANDÒ ed altri: Modifiche alle norme concernenti i delitti contro la pubblica amministrazione (2709); | |
| Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); | | VIOLANTE ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793) | 3 |
| Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); | | RIZ ROLAND, <i>Presidente</i> | 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 |
| TRANTINO ed altri: Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); | | BAUSI LUCIANO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> | 9 |
| AZZARO ed altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); | | BONFIGLIO ANGELO | 6, 7, 8, 11 |
| | | MACIS FRANCESCO | 5, 6, 8 |
| | | MANNUZZU SALVATORE | 4, 6, 7, 8, 10 |
| | | NICOTRA BENEDETTO VINCENZO | 10, 11 |
| | | PONTELLO CLAUDIO, <i>Relatore</i> | 4, 6, 7, 8, 9 |
| | | RIZZO ALDO | 4, 5, 6, 7 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,30.

VALENTINA LANFRANCHI CORDIOLI,
Segretario, legge il processo verbale della
seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (2844); Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti (2845); e delle proposte di legge Trantino ed altri: Modifiche dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto (410); Azzaro e altri: Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione (1780); Andò ed altri: Modifiche alle norme concernenti delitti contro la pubblica amministrazione (2709); Violante ed altri: Modifiche alle norme in materia di delitti contro la pubblica amministrazione (2793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione »; « Modifiche in tema di circostanze attenuanti, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Trantino ed altri: « Modifica dell'articolo 321 del codice penale concernente il corruttore per atto dovuto »; Azzaro ed altri: « Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione »; Andò ed altri: « Mo-

difiche alle norme concernenti delitti contro la pubblica amministrazione »; Violante ed altri: « Modifiche in materia di delitti contro la pubblica amministrazione ».

Proseguiamo nella discussione. Ricordo che nelle precedenti sedute sono stati approvati, con modificazioni, i primi sette articoli del nuovo testo del disegno di legge n. 2844, già ratificato in sede referente ed assunto quale testo base.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.
Ne do lettura:

ART. 8.

L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 321. — *Istigazione alla corruzione.* Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, al fine di commettere taluno dei reati previsti dagli articoli 317, 318 e 319, istiga il privato a dare o promettere denaro od altra utilità, è punito, se l'istigazione non è accolta, con le pene rispettivamente stabilite per i reati suddetti, ridotte di un terzo.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 317, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio,

ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 317, ridotta di un terzo ».

Il relatore, onorevole Pontello, ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 8:

ART. 8.

L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 322. — (*Istigazione alla corruzione*). Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovute ad un pubblico ufficiale per indurlo ad omettere o ritardare un atto d'ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318 ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre il pubblico ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 319 ridotta di un terzo ».

8. 1.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. L'emendamento si illustra da sé. Preciso di aver redatto questo testo prima di aver definito, anche sotto il profilo della rubrica, gli altri articoli: pertanto, nel primo comma dell'emendamento il riferimento all'articolo 319 va sostituito con il richiamo dell'articolo 318, perché la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio è regolata da quest'ultimo. È esatta, invece, l'indicazione dell'articolo 319 contenuta nel secondo comma.

SALVATORE MANNUZZU. Non ho alcuna osservazione di rilievo da formulare su questo emendamento perché, in sostanza, esso si inserisce nel solco delle scelte già compiute e, semplicemente, le adegua alle opzioni sistematiche che ora si vogliono compiere.

Proporrei però al relatore di integrare la formulazione in esame con una previsione relativa all'incaricato di pubblico servizio, previsione che, per altro, è già presente nell'articolo 322 del codice penale vigente. Infatti, se la norma proposta dal relatore fosse approvata, resterebbe privo di sanzione il tentativo di istigazione compiuto nei confronti dell'incaricato di pubblico servizio, il che, a mio avviso, sarebbe inopportuno. Propongo, pertanto, il seguente subemendamento: all'emendamento 8. 1, nel primo e nel secondo capoverso, dopo le parole: « pubblico ufficiale », aggiungere le seguenti: « o di un incaricato di un pubblico servizio » e conseguentemente, al secondo capoverso, dopo le parole: « proprio ufficio », aggiungere le seguenti: « o servizio ».

ALDO RIZZO. Faccio presente che, anche per ragioni di coordinamento con le disposizioni già approvate, occorre eliminare dal testo dell'articolo 322 che ci viene proposto l'inciso « non dovute », perché noi abbiamo fatto riferimento a tale peculiarità solo in caso di dazione di somme di denaro o in caso di promessa per compiere atti del proprio ufficio. Al contrario, nell'ipotesi di dazione di denaro o di promessa in funzione del compimento di atti contrari al proprio ufficio o dell'omissione o del ritardo degli stessi, non si è ritenuto opportuno o necessario precisare che deve trattarsi di somma di denaro od utilità non dovuta.

A mio avviso, l'articolo 322 dovrebbe recare pertanto, la seguente formulazione: « Chiunque offre o promette denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale per indurlo ad omettere o ritardare, ovvero per indurlo a fare un atto contrario ai propri doveri ». È chiaro, infatti, che la somma di denaro data o promessa al pubblico ufficiale per indurlo ad omettere o a ritardare un atto d'ufficio non può essere dovuta. Preannuncio, pertanto, la presentazione di un emendamento volto a sopprimere l'inciso « non dovute », a mio avviso del tutto pleonastico.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Manuzzi e Rizzo hanno presentato i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 8. 1, nel primo e nel secondo capoverso, dopo le parole: pubblico ufficiale aggiungere le seguenti: o di un incaricato di un pubblico servizio e conseguentemente al secondo capoverso, dopo le parole: proprio ufficio aggiungere le seguenti: o servizio.

0. 8. 1. 1.

All'emendamento 8. 1, al primo capoverso, sopprimere le seguenti parole: non dovute.

0. 8. 1. 2.

FRANCESCO MACIS. Se non erro, stiamo riprendendo la formulazione, contenuta nel codice vigente, dell'istigazione alla corruzione. Vorrei chiedere se, di fronte alla nuova costruzione che noi abbiamo elaborato della corruzione come accordo scellerato paritario fra le parti, questa formulazione possa prendere in considerazione il soggetto privato nei confronti del pubblico ufficiale e non anche quest'ultimo nella stessa posizione. Nel momento in cui rovesciamo l'impostazione e stabiliamo, nell'ipotesi di corruzione, che il soggetto è chiunque, non più come pubblico ufficiale, ma indichiamo anche quest'ultimo che accetta, proprio per stabilire questo tipo di rapporto contrattuale sinallagmatico, mi chiedo se possa esservi un reato di corruzione soltanto da parte del privato verso il pubblico ufficiale, e non anche da parte di quest'ultimo nei riguardi del primo. Probabilmente, questa fattispecie non potrà più essere definita come istigazione, ma dovrà essere denominata diversamente; tuttavia, mi sembra che l'ipotesi del pubblico ufficiale che inviti o induca alla corruzione, se costruita anche su questo versante, ci permetta di disciplinare tutti i casi di punibilità che rimarrebbero non regolati, anche in presenza della nuova formulazione del reato di concussione.

In altre parole, a mio giudizio, accanto al privato che istiga, noi dobbiamo in qualche modo prevedere anche il pubblico ufficiale. Non tutte le volte in cui si accede ad un ufficio ha luogo la concussione ambientale; potrà configurarsi una fattispecie diversa (in relazione alla quale prevedere sanzioni meno gravi): ad esempio, una semplice istigazione alla corruzione che potrà provenire non soltanto dal soggetto privato, ma eventualmente anche dal pubblico ufficiale.

ALDO RIZZO. Signor presidente, desidero intervenire nuovamente in quanto il collega Macis ha evidenziato una problematica molto delicata.

La nostra Commissione ha « costruito » il reato di corruzione sotto il profilo del soggetto privato che entra in raccordo con il pubblico ufficiale: è, quindi, coerente con tale nuova impostazione che anche per l'istigazione alla corruzione si faccia riferimento al comportamento del privato che tenta di corrompere il pubblico ufficiale. Il collega Macis ha sottolineato però come nella nuova e diversa formulazione non venga data rilevanza al comportamento del pubblico ufficiale il quale tenti di ottenere denaro o altra utilità da parte del soggetto privato per compiere un atto del proprio ufficio. Nel tal caso l'ipotesi di tentativo non verrebbe disciplinata, creando una lacuna normativa.

A mio avviso, l'ipotesi del pubblico ufficiale che cerca di ottenere denaro o altra utilità da un soggetto e non riesce nel disegno perché il terzo rifiuta (sostanzialmente non accetta la proposta avanzata) rientra nel tentativo di concussione, dal momento che nella fattispecie penale di cui all'articolo 317 si prevede, quale elemento precipuo, che il pubblico ufficiale costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Quindi, nel comportamento del pubblico ufficiale che sollecita una somma di denaro credo possano ravvisarsi gli estremi del tentativo di concussione.

Ritengo di dover esprimere un'altra preoccupazione. Se dovessimo « costruire » l'ipotesi dell'istigazione alla corruzione seguendo l'attuale sistema del codice penale, cioè facendo perno sul comportamento del pubblico ufficiale rispetto a quello del terzo, non solo creeremmo una norma non in sintonia con la nuova configurazione del reato di corruzione, ma sorgerebbero anche notevoli problemi con riferimento alla nuova fattispecie dell'istigazione alla corruzione ed al tentativo di concussione. Pertanto, ritengo che debba essere mantenuto il testo proposto dal relatore.

FRANCESCO MACIS. Signor presidente, il tentativo di concussione deve consistere nel compimento di un atto idoneo e diretto in modo non equivoco a costringere o indurre taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, abusando del *metus potestatis*. Non può essere presa in considerazione una qualsiasi attività, né può chiaramente considerarsi sotto tale profilo la « strizzata d'occhio », mi domando se sia possibile configurarla come reato oppure se si ritenga di non attribuirle alcuna rilevanza penale.

Per quanto riguarda l'istigazione possiamo prevedere punizioni rapportate ai diversi comportamenti, però non ricerchiamo tentativi di concussione laddove è difficile trovarne.

ANGELO BONFIGLIO. Signor presidente, la formulazione proposta dal relatore riproduce fedelmente il testo del codice Rocco. Nella sostanza, abbiamo innovato solamente per la fattispecie della concussione, nel senso cioè che abbiamo introdotto la cosiddetta « concussione ambientale », mentre per il reato di corruzione vale la struttura precedente (mi riferisco alla bilateralità) anche se lessicalmente, nella descrizione della condotta, anziché far riferimento al pubblico ufficiale come soggetto del periodare si è preferito il « chiunque »: è chiaro, comunque, che si tratta pur sempre di un reato plurisoggettivo.

Per uscire dall'*impasse* potremmo non legiferare per l'ipotesi dell'istigazione, ripristinando la *par condicio* tra il privato e il soggetto qualificato attraverso le norme sul tentativo e facendo scattare per l'uno e per l'altro il meccanismo dell'incriminazione per il delitto tentato. Diversamente, si creerebbe una notevole sperequazione sanzionatoria, vale a dire la diminuzione di un terzo per il privato e quella da un terzo a due terzi per il pubblico ufficiale.

Inoltre, non è vero che la condotta con la quale il pubblico ufficiale sollecita l'accordo è giuridicamente irrilevante, essa infatti integra gli estremi del tentativo di corruzione, per la cui sanzione la legge prevede le diminuzioni *ex* articolo 56 del codice penale.

Sarebbe opportuno riuscire a trovare una locuzione onnicomprensiva (che però in questo momento non riesco a suggerire) per la quale nei casi di tentativo la pena di cui agli articoli 318 e 319 è ridotta, prevedendo limiti edittali più accentuati rispetto a quelli dell'articolo 56. In caso contrario, proporrei di eliminare la norma e di ricondurre il tutto nell'ambito dello stesso articolo 56.

SALVATORE MANNUZZU. Ritengo, signor presidente, che l'istigazione alla corruzione possa essere compiuta soltanto dal privato. Infatti, la pretesa di venire corrotto propria del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio mi sembra che comporti sempre un'ipotesi di tentativo di concussione. Quando il pubblico ufficiale, infatti, « strizza l'occhio », le ipotesi che si verificano sono due: o egli soffre di qualche tic, e allora nessuna sanzione penale gli possiamo infliggere, oppure il pubblico ufficiale, con quella « strizzata d'occhio », vuol fare intendere che, perché il cittadino goda del compimento di un certo atto o di un certo servizio, deve pagare. Si tratta, allora, di un tentativo di costrizione del privato a pagare per ricevere un atto dell'ufficio. Siamo quindi nell'ipotesi della concussione in forma di tentativo.

FRANCESCO MACIS. E se fosse un tentativo di corruzione?

SALVATORE MANNUZZU. Vi è la costrizione: se vuoi questo atto, che pure ti spetta, devi pagare.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Signor presidente, nel corso del presente dibattito sull'emendamento da me presentato in relazione al reato di istigazione alla corruzione, sono state prospettate sostanzialmente tre questioni. Alla prima, relativa all'incaricato di pubblico servizio, ha fatto riferimento l'onorevole Mannuzzu; se egli me lo consente, la tratterò per ultima.

La seconda questione è quella sollevata dall'onorevole Rizzo. Ad essa risponderò subito, in quanto egli ha presentato un subemendamento mirante a sopprimere l'inciso « non dovute ».

La terza questione è quella più ampia, riflette un problema che mi ero già posto in sede di stesura dell'emendamento e che avevo concettualmente risolto nel modo che ho poi prospettato.

Dico subito all'onorevole Rizzo che, a mio giudizio, l'inciso « non dovute » riprende la formulazione del codice attualmente vigente, che non ho inteso toccare, in quanto, nell'articolo 322 afferma che: « Chiunque offre o promette denaro o altra utilità, come retribuzione non dovuta... ».

SALVATORE MANNUZZU. Questo attiene all'ipotesi della corruzione impropria.

ALDO RIZZO. Per atto d'ufficio. Può esser mai « dovuta » una somma per compiere un atto contrario? È una contraddizione *in terminis*.

ANGELO BONFIGLIO. Tutt'al più pleonastico.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Dato che dobbiamo evitare che questa formula si traduca (come ha constatato or ora il collega Bonfiglio) in un inciso pleonastico, potrei essere favorevole al subemen-

damento presentato dall'onorevole Rizzo; comunque, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

ALDO RIZZO. Teniamo presente il contenuto degli articoli 318 e 319 che abbiamo approvato. Nel primo non si è fatto riferimento al « non dovute » perché è un atto d'ufficio. Nel secondo sì, perché si tratta di atti contrari.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Per questo mi dichiaro disponibile ad accogliere il subemendamento 0. 8. 1. 2.

La questione che ritengo più importante è quella sollevata dal collega Macis e che mi ero già posto. Ricordo che abbiamo sostanzialmente modificato il reato di concussione introducendo il concetto di concussione ambientale, ma, per quanto riguarda il reato di corruzione, al fine di sottolineare la parità di trattamento dell'iniziativa del patteggiamento fra i due soggetti, il privato ed il pubblico ufficiale, e anche al fine di dimostrare che l'iniziativa non deve necessariamente partire dall'uno piuttosto che dall'altro e, in modo particolare, non soltanto dal cittadino, abbiamo configurato l'articolo 318 nel testo approvato.

Partendo da questo principio, giungo a conclusioni diverse da quelle cui è pervenuto il collega Macis. La valutazione che traggio ad un primo esame del complesso della normativa è che, quando l'iniziativa parte dal pubblico ufficiale, nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di un tentativo di concussione. Non escludo, peraltro, che possa essere anche un tentativo di corruzione cautamente affacciato e presto ritirato, a fronte del netto rifiuto dell'altro possibile contraente. Ma ho pensato che, per quanto cauta possa essere questa iniziativa, essa è nulla di diverso dal preludio ad un'azione di concussione, perché è il timido accenno che si fa e che si porta avanti per realizzare, attraverso le due forme tipiche della violenza o della frode, la concussione. Può essere che sbagli, ma è difficilmente immaginabile che ci si possa limitare, con la « strizzata d'occhi » che è stata richiamata, o con

atti parimenti di poco significato, a cercare di istigare qualcuno per farsi corrompere.

Se questo dovesse avvenire senza naturalmente l'accettazione della dazione o della promessa, poiché in tal caso ci troveremmo ovviamente nel campo della corruzione, si tratterebbe comunque di una situazione marginale.

Qualora l'iniziativa del pubblico ufficiale dovesse consistere nell'inviare a casa del soggetto privato una persona per comunicare che al fine di ottenere un certo risultato occorre agire in una certa maniera, si configurerebbe veramente il tentativo della concussione; perché in tale ipotesi, anche se prospettata con allusiva cautela, sarebbe sempre ravvisabile un'attività di costrizione e di violenza. Se, per altro verso, si facesse intendere che occorrerebbe affidarsi ad uno studio professionale attrezzato per la soluzione del problema riguardante il cittadino, con l'evidente, seppur inespresso, scopo di cercare di trarre da tale situazione un vantaggio illecito, saremmo ancora nel campo della frode e della violenza insieme: dell'inganno, poiché si induce il privato a prendere contatto con quello studio professionale, della violenza perché attraverso questa via si intende costringere il cittadino.

FRANCESCO MACIS. Il problema non è di facile soluzione.

Mentre la concussione, configurandosi come reato unilaterale, non offre margine a dubbi, la corruzione è stata concepita come reato bilaterale perfetto.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Così come era precedentemente!

FRANCESCO MACIS. In ogni caso, nella nuova formulazione abbiamo accennato tale aspetto. Al contrario, stiamo ora costruendo un'ipotesi di istigazione alla corruzione, che si configura nuovamente come reato unilaterale!

Quando sollecito l'introduzione di una previsione che abbia riguardo all'istigazione alla corruzione da parte del pub-

blico ufficiale — considero tale aspetto emergente — mi si risponde facendo riferimento all'unica possibilità offerta dal sistema costruito, avendo riguardo alla concussione, che è l'unico reato unilaterale; viceversa, sono del parere che, se necessario, si debba trovare una risposta all'istigazione alla corruzione nella sede più propria.

È certamente possibile giungere alla conclusione che non sia necessario prevedere l'istigazione, tuttavia, qualora si dovesse decidere in tal senso per l'ipotesi in cui l'iniziativa parta dal pubblico ufficiale, un tale orientamento dovrebbe essere seguito anche con riferimento al soggetto privato...

SALVATORE MANNUZZU. La previsione dell'istigazione alla corruzione da parte del privato si rende necessaria perché questi non può commettere il reato di concussione!

FRANCESCO MACIS. Se vi è reato, riguarda tutte e due le parti!

Sulla base delle considerazioni esposte, ho ritenuto di presentare un subemendamento all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Macis ha presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 8. 2, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente: La stessa pena si applica al pubblico ufficiale che compia atti idonei diretti a sollecitare la dazione o la promessa di denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare un atto dell'ufficio ovvero a fare un atto contrario ai propri doveri.

0. 8. 1. 3.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Per avviarmi ad una conclusione di ordine pratico, devo dire che, a mio avviso, è difficilmente configurabile il reato di tentativo di corruzione a iniziativa del pubblico ufficiale, sebbene — non lo escludo — vi possano essere ipotesi minimali e residuali.

A questo punto, mi colpisce particolarmente l'obiezione sollevata dall'onorevole Bonfiglio, poiché è evidente che, in assenza di un'esplicita previsione, il pubblico ufficiale risponderà pur sempre di tentativo di corruzione...

ANGELO BONFIGLIO. ... di tentativo di concussione.

CLAUDIO PONTELLO, *Relatore*. Non mi pare sia esatto quanto sta dicendo! Infatti, avendo costruito l'ipotesi di corruzione così come era prevista dal codice Rocco — come reato bilaterale, evidentemente, se vi è nei fatti un tentativo, questo non può essere concepito se non come un tentativo di corruttela per iniziativa del pubblico ufficiale; si applicano, dunque, le disposizioni del tentativo relativo al reato di corruzione e non a quello di concussione.

Come giustamente osservava l'onorevole Bonfiglio, l'articolo 56 del codice penale riduce in maniera molto più accentuata la pena rispetto a quanto previsto dall'emendamento al nostro esame: mentre infatti, in base alla disposizione del codice, la pena stabilita per il delitto viene diminuita da un terzo fino a due terzi, nella formulazione prospettata per l'articolo 8 ci limitiamo a prevedere una riduzione fino a un terzo. Ne consegue che l'istigazione alla corruzione proveniente dal privato cittadino verrebbe punita più gravemente rispetto al tentativo di corruzione ad opera del pubblico ufficiale.

Si prospettano ora tre soluzioni: accedere all'impostazione del relatore, che considera residuali, verosimilmente di fatto non riscontrabili le ipotesi di istigazione alla corruzione da parte del pubblico ufficiale e perciò non farne oggetto di specifica normativa; eliminare la previsione dell'istigazione, secondo quanto suggerito dall'onorevole Bonfiglio; stabilire che nell'ipotesi di istigazione alla corruzione per iniziativa del privato cittadino la pena possa essere diminuita da un terzo a due terzi, al fine di equipararla alla previsione dell'articolo 56.

LUCIANO BAUSI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A mio avviso, dobbiamo anzitutto stabilire quale orientamento seguire: se intendiamo riprodurre le norme preesistenti, introducendo solo qualche piccola modifica con il rischio di rendere difficoltosa l'interpretazione dell'insieme; se desideriamo — come mi è sembrato in occasione dell'esame dei reati di concussione e corruzione — sottolineare la diversità concettuale tra il primo delitto ad iniziativa esclusiva del pubblico ufficiale e lo scellerato patto che lega nel secondo il corrotto e il corruttore.

Se noi intendiamo continuare su quella strada, occorre predisporre qualche deroga a quanto previsto dal codice Rocco. Forse, la differenziazione viene proprio confermata in queste due ipotesi assolutamente distinte. L'istigazione alla concussione può essere realizzata soltanto dal pubblico ufficiale, il quale è l'unico soggetto che interviene nella fattispecie. Nell'ipotesi di corruzione, secondo l'impostazione approvata nelle precedenti sedute, l'istigazione al reato può provenire soltanto dal soggetto privato. Non è concepibile una diversa interpretazione perché altrimenti, secondo quanto abbiamo già stabilito in precedenza, ritorneremmo all'istigazione alla concussione, al tentativo di concussione.

Pertanto, fermo restando il giudizio globale del Governo sul nuovo articolo 322 del codice penale, così come esso è stato formulato, a mio avviso coerenza vuole che si insista nel ritenere l'istigazione da parte del pubblico ufficiale legata necessariamente alla concussione; in caso contrario, cadremmo in contraddizione con noi stessi, avendo considerato promotore pressoché esclusivo del reato di corruzione il soggetto privato.

PRESIDENTE. Avevo poc'anzi pensato di esprimere parere negativo sul subemendamento Macis, debbo dire, però, di essermi ricreduto e, pertanto, ora desidero formulare un giudizio positivo su di esso.

A mio avviso, occorre innanzitutto valutare se sussista un'ipotesi di lesione di un interesse che riteniamo meritevole di tutela e che non sia già stata presa in considerazione con la formulazione dei nuovi articoli 318 e 319 finora approvati.

Per quanto riguarda la concussione, affinché se ne configuri il tentativo è necessario che siano posti in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a quel fine. In questo caso, quindi, dovrebbe esservi anche il tentativo di porre il soggetto privato in stato di soggezione. Qualora non si verifichi quest'ipotesi, il tentativo non può sussistere.

A mio giudizio — lo ribadisco — il tentativo di concussione è configurabile solo se si sia tentato anche di mettere in stato di soggezione il privato. Poiché, affinché si possa parlare di tentativo, debbono essere compiuti atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a porre in essere la fattispecie, mi sembra che non possiamo escludere casi in cui il tentativo cada su persona che non è suscettibile di essere posta anche in uno stato di soggezione.

Quanto al reato di corruzione, mi chiedo se esso sia prospettabile sotto il profilo del tentativo da parte del pubblico ufficiale: io nego che tale ipotesi sia percorribile, perché un tentativo di corruzione può essere realizzato solo dal privato, mai dal pubblico ufficiale, in quanto quest'ultimo non può porre in essere un tentativo, bensì solo il reato consumato, data l'impostazione di tale fattispecie che è già stata accolta dalla Commissione. Si è stabilito, infatti, che « Chiunque dà o promette denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, che accetta, perché questi ometta o ritardi un atto del suo ufficio ovvero compia un atto contrario ai doveri d'ufficio è punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena si applica al pubblico ufficiale ». Quindi, il presupposto di questo reato è che vi sia un soggetto privato e che il pubblico ufficiale accetti il denaro o la promessa: pertanto, non si può configurare un tentativo di corruzione.

Di conseguenza, sulla base di quanto detto, caduta l'ipotesi del tentativo di

concussione in tutti i casi in cui il pubblico ufficiale non abbia tentato di porre il privato in stato di soggezione, ed esclusa l'ipotesi del tentativo di corruzione da parte del pubblico ufficiale, a mio avviso l'ipotesi prospettata dall'onorevole Macis, ancorché rara, non è da scartare. Esprimo, quindi, parere favorevole su tale subemendamento.

SALVATORE MANNUZZU. A mio avviso, le osservazioni del presidente sono soltanto in parte fondate: mi riferisco all'intervento del presidente non solo perché esso è autorevole, ma anche perché mi pare che apporti sicuramente un chiarimento.

A mio giudizio, non è esatto sostenere che il tentativo di concussione non è ammissibile qualora non vi sia lo stato di soggezione: questa fattispecie consiste proprio nel cercare di porre in essere atti idonei diretti, in modo non equivoco, ad indurre una condizione di soggezione nel cittadino. Se il pubblico ufficiale fa capire a quest'ultimo, in qualsiasi modo, che per ottenere un determinato atto sia conforme alla legge, sia ad essa contrario, deve pagare una certa tangente, questo comportamento configura il tentativo di determinare, nel privato, uno stato di soggezione.

Ciò detto, concordo con il presidente nel non ritenere configurabile per ragioni logiche il tentativo di corruzione da parte del pubblico ufficiale. Infatti, poiché questo reato è commesso quando si realizza un accordo attinente non solo alla dazione di denaro od altra utilità, ma anche ad una promessa, qualora un accordo non sussista (e vi sia quindi solo una parte che pretende il compimento di un atto illecito), si è di fronte all'istigazione o al tentativo di concussione, mentre nel caso in cui esso si realizzi si ha la corruzione.

Sono d'accordo con il presidente nel ritenere non configurabile il tentativo di corruzione da parte del pubblico ufficiale e mi pare esaustiva l'ipotesi di tentativo di concussione ogni volta che il pubblico ufficiale pretende denaro per fare qualcosa di legittimo o illegittimo, creando nel cittadino una soggezione.

In conclusione, quando il comportamento sia posto in essere dal pubblico ufficiale, o vi è istigazione alla corruzione oppure tentativo di concussione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor presidente, nel ridisegnare la fattispecie delittuosa della corruzione, la nostra Commissione ha sottolineato in particolare il comportamento del soggetto privato, ponendo l'accento sulla bilateralità. Tale elemento, rispetto alla precedente previsione legislativa, è stato posto in maniera diversa e paritaria dal momento che è il soggetto privato (cioè il « chiunque ») che dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, il quale accetta.

Ritengo che la formulazione dell'articolo 322 dal codice si colleghi direttamente alla precedente configurazione del delitto di corruzione, che identificava nel pubblico ufficiale il soggetto dal reato medesimo. Avendo modificato la struttura di tale delitto, a mio modesto avviso l'istigazione alla corruzione andrebbe cancellata, poiché si verte nel tentativo di concussione qualora ricorrano gli elementi dell'abuso da parte del pubblico ufficiale che costringa o induca taluno, o nel tentativo di corruzione quando sia il privato a promettere o a dare denaro o altra utilità al pubblico ufficiale, reati punibili ai sensi dell'articolo 56 del codice penale che, tra l'altro, sancisce l'attenuazione della pena. Diversamente, potrebbe darsi adito ad interpretazioni negative.

D'altra parte, non vedo l'istigazione alla corruzione nella formula che viene proposta che afferma che: « Chiunque offre o promette denaro od altra utilità... ». Nelle disposizioni riguardanti la corru-

zione abbiamo usato la stessa formula, con la sola differenza che il verbo « dare » sostituiva il verbo « offrire », ma in tutti e due i casi si parla di promessa di denaro o di altra utilità. Mi preoccupa, pertanto, l'eventualità che anche la corruzione vera e propria sia degradata ad istigazione. Sarebbe, quindi, meglio eliminare la previsione dell'istigazione alla corruzione e mantenere soltanto quella della corruzione e quella della concussione per richiamarci al tentativo, quando di tentativo si tratti.

ANGELO BONFIGLIO. Signor presidente, dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propongo di rimandare il seguito della discussione, anche per consentire ai colleghi e a me di approfondire la materia al nostro esame. Colgo l'occasione per dire che sono favorevole al subemendamento Macis o, in alternativa, alla soppressione dell'articolo 8: infatti, far dipendere dalla condotta del privato la qualificazione della condotta del soggetto qualificato è un'« eresia » giuridica.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, e anche al fine di consentire ai colleghi di approfondire le questioni al nostro esame, come suggerito dall'onorevole Bonfiglio, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, 28 gennaio.

La seduta termina alle 16,55.

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO